



V 1.0, 15 marzo 2018

N. registrazione/dossier: [Dir. P-IF \(BAV-512.5-00005\)447](#)

Direttiva sui periti per gli impianti a fune

(Dir. P-IF)

Impiego di periti nelle procedure di autorizzazione per gli impianti a fune

Art. 6 LIFT
Art. 27 OIFT

Stato 15 marzo 2018
UFT Divisioni Infrastruttura e Sicurezza

Nota editoriale

Editore: Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna
Divisioni Infrastruttura e Sicurezza

Autori: GL Dir. P-IF: Beutler Markus, Imthurn Niklaus, Wohlwend Jürg

Diffusione: pubblicazione sul sito Internet dell'UFT

Versioni linguistiche: tedesco (originale)
francese
italiano

La presente direttiva entra in vigore il 15 marzo 2018;
sostituisce la corrispondente direttiva sui periti del 1° febbraio 2002.

Ufficio federale dei trasporti


Dott. Rudolf Sperlich, Vicedirettore
Divisione Sicurezza


Anna Barbara Remund, Vicedirettrice
Divisione Infrastruttura

Edizioni / documentazione delle modifiche

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato ¹
V 1.0	15.03.2018	GL Dir. P-IF	Sostituisce la direttiva sui periti del 1° febbraio 2002	In vigore (SPR/ABR)

¹ Stati previsti: in elaborazione / in revisione / in vigore (con visto) / sostituito

Indice

1. Scopo della direttiva.....	4
2. Definizioni	4
3. Basi legali e campo di applicazione	4
4. Ruoli e compiti dei periti	4
5. Requisiti dei periti.....	5
5.1 Ente e responsabilità	5
5.2 Competenza	5
5.3 Indipendenza	5
6. Riconoscimento dei periti	6
7. Mandato per i periti	6
8. Oggetto e portata del controllo da parte dei periti.....	6
9. Rapporto di perizia.....	7
9.1 Requisiti generali	7
9.2 Riservatezza	7
9.3 Contenuto	8
9.4 Documenti e spiegazioni da fornire	8

1. Scopo della direttiva

La presente direttiva dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) disciplina l'attività dei periti nell'ambito delle procedure di approvazione dei piani (PAP) e di autorizzazione d'esercizio per la costruzione di impianti a fune in base alla legge sugli impianti a fune² (LIFT; 743.01) e all'ordinanza sugli impianti a fune³ (OIFT; 743.011). Essa concretizza le disposizioni di cui agli articoli 29 e 68b OIFT (portata della verifica, reclutamento e requisiti), ma non disciplina le attività degli organismi di valutazione della conformità.

Il reclutamento di periti intende garantire che il controllo di aspetti ed elementi degli impianti rilevanti per la sicurezza si svolga indipendentemente dall'autore del progetto e in funzione dei rischi. Tale attività consiste nell'esame di piani e di prove e punta, ai sensi del principio del doppio controllo, a evitare errori di progettazione e di esecuzione. S'intende così assicurare una sufficiente sicurezza degli impianti a fune.

2. Definizioni

Perito	Con il termine «perito» s'intende la persona che svolge i compiti di cui all'articolo 6 LIFT o all'articolo 27 OIFT e che fornisce rapporti di perizia secondo l'articolo 29 e l'allegato 1 capoverso 2 numero 3 OIFT. I periti possono essere persone fisiche o giuridiche (art. 68a, OIFT).
Ingegnere ispettore	Sinonimo di perito
Progetto	Entità dei lavori previsti nell'ambito della domanda

3. Basi legali e campo di applicazione

Le basi legali per il ricorso a organismi indipendenti sono segnatamente:

- la legge sugli impianti a fune (LIFT, [RS 743.01](#)) e
- l'ordinanza sugli impianti a fune (OIFT, [RS 743.011](#)).

La presente direttiva si applica:

- ai periti che svolgono i compiti di cui all'articolo 27 OIFT;
- allo svolgimento di questi compiti;
- ai rapporti di perizia di cui all'articolo 29 e all'allegato 1 capoverso 2 numero 3 OIFT.

La presente direttiva non si applica alle attività degli organismi di valutazione della conformità di sottosistemi e di componenti di sicurezza di un impianto a fune.

4. Ruoli e compiti dei periti

I periti controllano gli aspetti rilevanti per la sicurezza degli impianti a fune, sempre che questi controlli non siano garantiti attraverso una procedura di valutazione della conformità. I periti forniscono la prova della necessaria competenza e dell'indipendenza (art. 67 e art. 68 OIFT; all. 1 n. 10 OIFT) in rapporto al progetto.

² Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (legge sugli impianti a fune, LIFT) (Stato 1° gennaio 2018)

³ Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (ordinanza sugli impianti a fune, OIFT) (Stato 1° gennaio 2018)

5. Requisiti dei periti

5.1 Ente e responsabilità

I periti possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Allo stesso modo delle persone fisiche, quelle giuridiche devono provare che le persone incaricate del controllo dispongono di competenze adeguate ai compiti da svolgere (art. 67, OIFT).

Secondo l'articolo 68c OIFT, i periti devono avere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile. Prima dell'assegnazione dell'incarico, le imprese di trasporto a fune e i periti concordano la portata della responsabilità dei periti e stabiliscono l'ammontare della somma necessaria dell'assicurazione di responsabilità civile.

5.2 Competenza

Nel loro settore d'esame i periti devono disporre delle necessarie formazioni, conoscenze specifiche ed esperienza pluriennale (art. 67 OIFT), che vanno intese come tali quando i periti, nell'arco di una lunga attività nel settore specialistico, in qualità di responsabili hanno realizzato progetti analoghi o li hanno sottoposti a perizia. Per progetti analoghi s'intendono quelli che:

- riguardano lo stesso sistema di trasporto;
- concernono lo stesso tipo di costruzioni (fondazioni, sostegni, ponti, gallerie ecc.);
- presentano una complessità simile.

I periti dispongono delle conoscenze necessarie sulla legislazione pertinente per la Svizzera, sulle prescrizioni e le norme.

I periti devono avere conoscenze adeguate sull'ammissibilità, l'efficacia e l'affidabilità dei metodi, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati per le loro attività di controllo. Generalmente, ciò può essere dato per acquisito se gli stessi si sono rivelati idonei in applicazioni analoghe.

Qualora, durante la loro attività di controllo, i periti constatano che l'oggetto o suoi elementi richiedono competenze o esperienze particolari di cui non dispongono, devono informarne le imprese di trasporto a fune e documentare la circostanza nel rispettivo rapporto di perizia. Le imprese di trasporto a fune e i periti definiscono congiuntamente il procedimento atto ad assicurare un controllo completo e, al fine di garantire le necessarie competenze, ricorrono a esperti debitamente qualificati.

5.3 Indipendenza

Per quanto riguarda l'oggetto in questione, ai periti non è consentito occuparsi di attività diverse dai compiti di controllo stabiliti nella presente direttiva. Inoltre non possono avere un interesse personale al risultato del loro controllo o essersi occupati in precedenza dell'oggetto in una funzione diversa da quella di perito e la loro imparzialità non deve dar luogo a dubbi. I periti devono essere indipendenti rispetto al compito loro affidato e alle persone interessate all'approvazione dell'oggetto da controllare.

Le imprese di trasporto a fune sono tenute a rispettare l'indipendenza dei periti e, in particolare, non devono esercitare alcuna forma di pressione riguardo al risultato atteso.

Le persone giuridiche devono garantire che i loro collaboratori operanti in qualità di periti soddisfino i requisiti di imparzialità e indipendenza, possano svolgere personalmente la loro attività di controllo, non siano sottoposti ad alcuna istruzione specifica in casi particolari di questa attività e possano elaborare e sottoscrivere autonomamente i loro rapporti.

In casi eccezionali, il perito che si occupa dell'esame dei punti di contatto per il sottosistema 5 può far parte di un'organizzazione qualora, ai fini del controllo, sia necessario disporre di determinate conoscenze di un'impresa. In tal caso deve provare di essere in grado di svolgere la sua attività in modo autonomo e senza essere legato ad alcuna istruzione.

Il servizio di controllo del CITT può stabilire requisiti meno ampi per la valutazione dell'indipendenza.

6. Riconoscimento dei periti

Il richiedente indica i periti all'autorità di vigilanza nell'ambito della PAP. Se i requisiti previsti dal capitolo 5 non sono soddisfatti, un perito può non essere accettato dall'UFT, che notifica tale rifiuto all'impresa di trasporto a fune il più presto possibile nell'ambito del controllo della completezza della PAP parte 2. Il diritto vigente non prevede un riconoscimento di periti da parte dell'UFT.

7. Mandato per i periti

Il conferimento del mandato agli organismi indipendenti spetta alle imprese di trasporto a fune. I periti vanno scelti tempestivamente, se possibile all'inizio del progetto, e incaricati del controllo indipendente per iscritto. Nei mandati devono essere compresi almeno i compiti di cui al capitolo 8 della presente direttiva e indicati i documenti da esaminare.

8. Oggetto e portata del controllo da parte dei periti

Le informazioni qui di seguito non rappresentano un elenco definitivo o esaustivo delle prestazioni da fornire.

I periti controllano la progettazione delle parti di impianti e delle costruzioni, ma non la loro realizzazione o esecuzione.

Nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni il controllo dei periti riguarda anche gli elementi esposti di seguito.

- La convenzione d'utilizzazione e la base del progetto (art. 29 cpv. 1 lett. a OIFT), segnatamente:
 - la convenzione d'utilizzazione: valutazione della completezza; esattezza delle indicazioni generali nonché identificabilità corretta e verificabile dell'oggetto; esattezza della descrizione degli obiettivi pianificati e concordati per l'uso delle costruzioni dell'impianto, nonché considerazione di eventuali particolari disposizioni dei committenti; valutazione degli obiettivi di protezione e dei rischi speciali;
 - la base del progetto: valutazione della completezza del documento, degli stati d'utilizzazione in conformità alla convenzione d'utilizzazione, delle situazioni di rischio e delle azioni; conformità dei requisiti di solidità, di idoneità e di durabilità agli obiettivi di utilizzazione; considerazione delle condizioni della costruzione; appropriatezza del concetto strutturale; conformità alle prescrizioni e alle norme nonché identificazione di deroghe.

Occorre esaminare se il progetto tiene conto delle conoscenze pertinenti e della verificabilità delle raccomandazioni tratte da tutte le perizie legate ai fattori ambientali.
 - le indagini geologiche e idrogeologiche (perizie fondiari): adeguatezza; considerazione delle conoscenze rilevanti nel progetto; verificabilità delle raccomandazioni.

- I punti di contatto tra i sottosistemi (art. 29 cpv.1 lett. b OIFT):
 - l'identificabilità dei sottosistemi impiegati con i certificati disponibili e i documenti presentati;
 - l'identificazione dei punti di contatto da parte di chi ha redatto i documenti;
 - il confronto dei requisiti con i campi di impiego dei sottosistemi;
 - l'identificazione di lacune nella documentazione dei punti di contatto.

- I punti di contatto tra i sottosistemi e l'infrastruttura (art. 29 cpv.1 lett. b OIFT):
 - il confronto dei requisiti dell'infrastruttura (compreso il calcolo concernente le funi) con il campo d'impiego dei sottosistemi e viceversa;
 - i piani delle forze;

- l'identificazione di lacune nella documentazione dei punti di contatto.
- Le prove della solidità, della resistenza alla fatica e dell'idoneità dei componenti dell'infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza (art. 29 cpv.1 lett. c OIFT), segnatamente:
 - l'analisi strutturale / il dimensionamento: completezza delle azioni; appropriatezza del modello strutturale (conformità della formazione costruttiva al modello); verifica delle caratteristiche rilevanti della struttura portante in rapporto alla solidità, alla resistenza alla fatica e all'idoneità all'impiego (generalmente mediante calcoli comparativi indipendenti);
 - la conformità dei piani della costruzione ai principali risultati dei calcoli e dei dimensionamenti (ad es. misurazioni essenziali degli elementi strutturali, elementi principali delle armature, pre-tensioni, fondazioni profonde e ancoraggi; collegamenti e raccordi di costruzioni in acciaio);
 - i piani di controllo, monitoraggio e manutenzione (valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza);
 - la protezione dalla corrosione degli elementi della struttura portante che, a costruzione ultimata, non sono accessibili o lo sono solo in parte.
- il calcolo concernente la fune:
 - la completezza e l'esattezza dei calcoli della fune e i profili longitudinali in conformità alla norma SN EN 12930;
 - le prove del profilo limite e dello scartamento secondo le norme SN EN 12929-1 e SN EN 12929-2;
 - la conformità e il controllo della plausibilità dei dati immessi nei calcoli della fune in rapporto ai valori della convenzione d'utilizzazione e della base del progetto nonché la considerazione delle perizie;
 - la completezza dei casi di carico in conformità alla convenzione d'utilizzazione e alla base del progetto;
 - il controllo della plausibilità del modello di calcolo utilizzato e della considerazione delle azioni;
 - l'esattezza dei risultati del calcolo della fune, segnatamente le prove delle tensioni minime e massime, il rispetto del coefficiente di sicurezza, del coefficiente di attrito alla puleggia motrice e delle forze di appoggio rilevanti sui sostegni e sui rulli;
 - il controllo dei risultati del calcolo della fune per quanto riguarda il rispetto dei requisiti rilevanti in materia di norme, di convenzione d'utilizzazione e di base del progetto, nonché dei requisiti supplementari conformi all'analisi di sicurezza.

9. Rapporto di perizia

9.1 Requisiti generali

Il rapporto di perizia può comprendere diverse parti e dev'essere redatto in modo comprensibile a terzi. Le prescrizioni, le istruzioni, le norme ecc. sulle quali si basa la valutazione devono essere indicate con il dovuto riferimento.

9.2 Riservatezza

Nei confronti dei mandanti, i periti sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e a trattare in modo confidenziale la documentazione e le informazioni fornite loro, nonché i risultati dei controlli che svolgono. Devono inoltre informare i mandanti di tutti i dati che trasmettono all'autorità di vigilanza nell'ambito dell'obbligo di notifica.

9.3 Contenuto

Il rapporto deve contenere almeno le informazioni qui di seguito esposte.

- Dati specifici
 - a) Per ogni documento, parte, settore ecc. controllato, i dati seguenti:
 - data del controllo;
 - oggetto del controllo, problematica esaminata;
 - metodo del controllo (esame della concezione, della plausibilità, procedura per analogia, metodi di approssimazione, calcoli comparati o di verifica, misurazioni, controlli a campione o completi ecc.).
 - b) Risultato del controllo
 - c) Motivi di eventuali deroghe a norme in vigore (stato della tecnica)
 - d) Eventuali raccomandazioni di adeguamenti del progetto o misure da adottare (decisioni in merito dell'impresa di trasporto a fune)
 - e) Sintesi dei risultati del controllo (chiare conclusioni, constatazioni, valutazione o raccomandazione), segnatamente riguardo all'osservanza delle prescrizioni rilevanti e all'idoneità dell'oggetto per lo scopo previsto.
- Dati organizzativi
 - f) Nome del perito
 - g) Nome del committente (con indicazione anche della persona di riferimento competente)
 - h) Nome di altre persone coinvolte
 - i) Oggetto del rapporto di perizia
 - j) Contenuto del mandato (compresa la data di affidamento del mandato)
 - k) Documentazione messa a disposizione ed eventualmente richiesta a complemento dal perito (con indicazione della data di stesura)
 - l) Basi (leggi, ordinanze, istruzioni, direttive, norme ecc.)
 - m) Data del rapporto di perizia
 - n) Firma del perito

Il rapporto del perito deve permettere di verificare l'attività di controllo e, per principio, va redatto nella stessa lingua ufficiale dei documenti allegati alla domanda.

9.4 Documenti e spiegazioni da fornire

I periti stabiliscono quali documenti presentare alle imprese di trasporto a fune o all'UFT insieme al rapporto al fine di garantirne la verificabilità. Nell'ambito dei suoi esami, l'UFT può richiedere spiegazioni integrative del processo di controllo.